

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

10 dicembre 2008

OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLE DEROGHE ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE IN MATERIA DI SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PREVISTE DAL D.M. 236/89.

Proposta dell'Assessore Viano
di concerto con gli Assessori Curti e Altamura.

Il Regolamento Edilizio della Città, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 dicembre 2004 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R. n. 46 del 17 novembre 2005, prevedeva all'articolo 31, in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, che nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, in occasione di interventi edilizi eccedenti la manutenzione ordinaria, l'intera unità immobiliare fosse adeguata alle norme tecniche di riferimento per la nuova edificazione.

Dopo un primo periodo di applicazione, tale norma - in particolare per quanto concerne il puntuale riferimento alle norme tecniche previste per la nuova edificazione - si è dimostrata, in molti casi, difficilmente applicabile nella sua totalità, specialmente quando risultava attivata da interventi edilizi di minima entità o relativi ad esercizi commerciali situati in edifici realizzati prima dell'entrata in vigore delle norme nazionali sul superamento delle barriere architettoniche e, in particolare, negli edifici storici.

L'esperienza acquisita nei primi mesi di operatività del Regolamento ha evidenziato, ad esempio, come la presenza di scalini all'ingresso degli esercizi commerciali risulti essere difficilmente compatibile, a causa di problemi tecnici di vario genere, con il rispetto delle norme, giustamente rigorose, previste in caso di nuova edificazione.

In ragione di tali difficoltà, il Consiglio Comunale, in data 20 marzo 2006, ha deliberato una modifica al Regolamento Edilizio, in vigore a seguito della pubblicazione sul BUR n. 20 del 18 maggio 2006, che, tra le altre modifiche, pur confermando il principio dell'adeguamento dell'intera unità immobiliare in caso di interventi superiori alla manutenzione ordinaria, rimanda, più correttamente e concretamente, alla norme previste per la ristrutturazione e non più per la nuova edificazione.

In tali casi il D.M. 236/89 - che definisce le prescrizioni tecniche al fine del superamento delle barriere architettoniche - ammette, infatti, all'articolo 7.5, che in caso di "... dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici...", possa essere concessa una deroga alle citate prescrizioni tecniche.

Tale facoltà, nella norma del 1989 riservata al Sindaco, risulta, a seguito dell'entrata in vigore del

testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, definitivamente attribuito al dirigente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 107 c.3 lettera f), in sede di rilascio del titolo abilitativo in campo edilizio.

È intenzione di questa Amministrazione contenere ai soli casi strettamente indispensabili il rilascio delle deroghe, graduandone la portata e richiedendo, comunque, la realizzazioni di tutti gli interventi realisticamente possibili, anche considerando le ricadute prodotte dagli adeguamenti in progetto al contesto urbano consolidato.

Vista la complessità della materia, nonché il considerevole numero di pratiche edilizie che i competenti uffici dell'Edilizia Privata e dell'Arredo Urbano dovranno, in futuro, prevedibilmente istruire, si ritiene utile ed opportuno definire alcune "linee guida" da seguire nell'istruttoria delle pratiche edilizie, con particolare riferimento agli aspetti critici maggiormente ricorrenti.

Le "linee guida" sono articolate per tipologie di intervento possibile, elencate in ordine decrescente di efficacia ed opportunità e con tali criteri sarà verificata, in fase di istruttoria delle istanze, la loro possibile applicazione.

Al fine di conseguire la massima fruibilità possibile, le indicazioni riportate nelle "linee guida" potranno essere composte e combinate, anche parzialmente, tra loro in relazione a particolari situazioni concrete.

Con successivi provvedimenti dirigenziali saranno apportati gli eventuali futuri adeguamenti che si rendessero necessari in funzione sia delle esperienze che verranno maturate nell'istruttoria delle pratiche edilizie relative, sia della prevedibile evoluzione tecnologica.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

Con voti unanimi espressi in forma palese

D E L I B E R A

- 1) di approvare le presenti "Linee guida" (all. 1 – n.) per la concessione delle deroghe alle prescrizioni tecniche in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - 2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli eventuali futuri adeguamenti che si rendessero necessari in funzione sia delle esperienze che verranno maturate nell'istruttoria delle pratiche edilizie relative sia della prevedibile evoluzione tecnologica;
 - 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
-